

**REGOLAMENTO PER L'USO
DELL'AUDITORIUM DELLA
SCUOLA MEDIA, DELLA
BIBLIOTECA E DEL TEATRO
COMUNALE**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'uso dell'Auditorium della Scuola Media, della sala della Biblioteca, del Teatro Comunale e delle salette attigue di seguito denominati "Fabbricati Comunali".

Art. 2

Possono usare i "Fabbricati Comunali" Enti, associazioni culturali, ricreative, di categoria, partiti politici e privati. I "Fabbricati Comunali" non saranno concessi in uso per manifestazioni o ad Associazioni che dichiaratamente perseguano fini contrari ai dettami della Costituzione Repubblicana.

Art. 3

Chi intende ottenere in uso i "Fabbricati Comunali" deve presentare al Sindaco del Comune domanda scritta, specificandovi complete generalità, codice fiscale, la data e il tipo della riunione, di spettacolo o rappresentazione che si vorrebbe tenere nei suddetti fabbricati.

Art. 4

Sulle domande decide il Sindaco, o in sua vece, l'Assessore delegato alle attività culturali, il quale terrà conto:

- a) del rilievo che la manifestazione proposta presenta ai fini dell'accrescimento culturale, sociale ed economico per la partecipazione codroipese;
- b) a parità di importanza, della priorità della domanda.

Sarà in ogni caso accordata precedenza alle manifestazioni organizzate dal Comune.

Contro il provvedimento del Sindaco o dell'Assessore, l'interessato potrà proporre ricorso alla Giunta Municipale che decide insindacabilmente.

Sulle domande accolte viene rilasciata una concessione dall'Ufficio competente che conserverà una copia in un apposito fascicolo.

Art. 5

E' vietata ogni forma di subconcessione.

In caso di rinuncia, da parte del concessionario, all'uso dei "Fabbricati Comunali" e semprechè vi siano richieste dalla stessa, si procederà a termini del precedente art. 4. Nel caso la rinuncia venga comunicata tempestivamente si procede al rimborso della tariffa già versata.

Art. 6

Il concessionario è responsabile del buon uso dei locali ed in particolare deve avere cura che:

- a) non vengano modificate o danneggiate le parti fisse ed infisse dell'immobile e in particolare non siano praticati fori su pavimenti e pareti;
- b) non siano eccessivamente caricati i solai con carichi concentrati;
- c) il materiale pesante, macchinari od altro, non venga trasportato trascinandolo sul pavimento;
- d) non vengano in alcun modo manomessi con l'applicazione di pannelli o con manifesti nè gli ingressi nè le pareti interne ed esterne;
- e) non siano recati danni o rotture all'arredamento, agli impianti di illuminazione compresi i lampadari all'interno e negli atri, al pavimento, alle pareti, alle poltroncine, alle tappezzerie ed alle sedie.

Le strutture del fabbricato, i serramenti, gli impianti, la tappezzeria e l'arredamento in generale, s'intendono consegnati in buono stato di conservazione ed in tale stato il concessionario dovrà restituirli al Comune, rispondendo direttamente degli eventuali danni.

Art. 7

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al concessionario a titolo di cauzione una somma non superiore a L. 1.000.000.=, sulla quale l'Amministrazione potrà rivalersi per l'indennizzo senza alcuna procedura particolare, salvo il debito avviso e la resa del conto.

Art. 8

I permessi necessari in materia di pubblica sicurezza, spettacoli, antincendi, ecc. dovranno essere richiesti direttamente dal concessionario alle autorità competenti, così come a cura dello stesso dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza ed altri eventuali accorgimenti richiesti dalle circostanze.

L'accesso ai fabbricati per manifestazioni in presenza di pubblico non è consentito, ancorchè sia stata rilasciata autorizzazione, se non vengono esibiti i permessi indicati al precedente comma.

Art. 9

L'Amministrazione Comunale non risponde degli oggetti e dei valori e degli effetti di vestiario lasciati e smarriti nei "Fabbricati Comunali".

Inoltre essa non assume alcuna responsabilità civile e penale per eventuali danni od incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose durante lo svolgimento delle iniziative promosse dagli Enti, Associazioni, ecc. di cui al precedente art. 2.

Art. 10

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune la quota di compartecipazione nella spesa fissata annualmente dal Consiglio Comunale. La tariffa dovrà essere versata al Comune anticipatamente all'utilizzo dei "Fabbricati Comunali".

Art. 11

I "Fabbricati Comunali" saranno concessi in uso gratuito ai seguenti Enti ed Associazioni del Comune:

- 1) Scuole di ogni ordine e grado di Codroipo;
- 2) Associazioni, Enti ecc. per iniziative in cui il Comune è coorganizzatore, come da apposito atto deliberativo.

Le Associazioni, gli Enti, ecc. suindicati sono, però, responsabili del buon uso dei locali e rispondono direttamente degli eventuali danni a norma dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 12

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo superato favorevolmente l'esame da parte dell'organo di controllo e la ripubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune.